


# **RG            Regolamento Generale**

**Modifiche 2012 in rosso**

**Edizione 2007**

**Stato: 01.01.2012**



Schweizerischer Verband für Pferdesport  
Fédération Suisse des Sports Equestres  
Federazione Svizzera Sport Equestri  
Swiss Equestrian Federation

<b>Sommario</b>	<b>Pagina</b>
<b>REGISTRO ALFABETICO</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO I: IN GENERALE</b>	<b>6</b>
1.1 Basi e campo d'applicazione .....	6
1.2 Carattere obbligatorio e subordinazione.....	6
1.3 Regolamenti tecnici e direttive.....	6
1.4 Manifestazioni.....	6
1.5 Disposizioni inerenti alle manifestazioni .....	6
1.6 Calendario delle manifestazioni.....	7
1.7 Manifestazioni anti-regolamentari.....	7
1.8 Incontri interni, allenamenti e gare d'allevamento .....	7
1.9 Gare.....	7
1.10 Risultati.....	7
1.11 Classifica .....	7
1.12 Classifica in caso di squalifica.....	7
<b>CAPITOLO II: FUNZIONI UFFICIALI</b>	<b>8</b>
2.1 Ufficiali .....	8
2.2 Giuria .....	8
2.3 Presidente di giuria.....	8
2.4 Competenze della giuria.....	8
<b>CAPITOLO III: PROPOSIZIONI PER LE MANIFESTAZIONI</b>	<b>8</b>
3.1 Contenuto delle proposizioni .....	8
3.2 Invio delle proposizioni .....	9
3.3 Approvazione delle proposizioni .....	9
3.4 Modifica delle proposizioni .....	9
<b>CAPITOLO IV: ISCRIZIONI</b>	<b>9</b>
4.1 Responsabilità .....	9
4.2 Forma delle iscrizioni.....	9
4.3 Termine d'iscrizione.....	10
4.4 Numero massimo d'iscrizioni risp. di partenze .....	10
4.5 Ritiro dell'iscrizione.....	10
4.6 Cambiamento di cavaliere, di guidatore e di cavallo .....	10
4.7 Iscrizioni oltre il termine d'iscrizione .....	10
4.8 Tassa d'iscrizione, tasse FSSE e diritti organizzativi per le manifestazioni... ..	10
4.9 Rimborso della tassa d'iscrizione .....	11
<b>CAPITOLO V: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI</b>	<b>11</b>
5.1 Comitato di organizzazione .....	11
5.2 Incarichi e competenze del comitato di organizzazione .....	11
5.3 Servizi.....	12

<b>CAPITOLO VI: CAVALLI</b>	<b>12</b>
6.1 Definizioni .....	12
6.2 Registro dello sport.....	12
6.3 Vaccinazioni .....	12
6.4 Doping di cavalli .....	12
6.5 Possessore risp. proprietario.....	12
6.6 Cambiamento di proprietario .....	13
6.7 Cambiamento di nome .....	13
6.8 Modifiche .....	13
6.9 Tasse relative al registro dello sport.....	13
<b>CAPITOLO VII: CONCORRENTI</b>	<b>13</b>
7.1 Qualificazione dei concorrenti .....	13
7.2 Partecipazione a manifestazioni internazionali.....	13
7.3 Brevetto/Licenza.....	14
7.4 Ritiro del brevetto o della licenza.....	14
7.5 Tenuta .....	14
7.6 Pubblicità.....	14
7.7 Doping umano .....	14
<b>CAPITOLO VIII: PROVVEDIMENTI DELLA FEDERAZIONE</b>	<b>14</b>
8.1 Procedura e responsabilità.....	14
<b>CAPITOLO IX: PROTESTE E RICORSI</b>	<b>14</b>
9.1 Procedura e responsabilità.....	14
<b>CAPITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>15</b>
10.1 Entrata in vigore .....	15
10.2 Pubblicazioni .....	15
<b>ALLEGATO I PROVVEDIMENTI DELLA FEDERAZIONE</b>	<b>16</b>
1. Infrazioni.....	16
2. Provvedimenti della giuria .....	17
3. Provvedimenti degli organi sotto la giurisdizione della federazione .....	18
<b>ALLEGATO II PROTESTE E RICORSI</b>	<b>19</b>
1. Oggetto delle proteste .....	19
2. Legittimazione attiva .....	19
3. Forma delle proteste.....	19
4. Anticipo delle spese .....	19
5. Risoluzione delle proteste .....	19
6. Non validità delle proteste .....	20
7. Diritto di ricorso.....	20

**REGISTRO ALFABETICO**

**PAGINA**

Anticipo delle spese.....	Allegato II, p. 19 s.
Autorizzazione di partecipazione .....	13
Avvertimento.....	Allegato I, p. 17 s
Cambiamento di nome.....	13
Cavalli, Capitolo VI .....	12 ss
Comitato di organizzazione .....	8, 11 s.
Competenze disciplinari.....	64-66
Concorrenti, Qualificazione dei.....	44, 45
Definizioni .....	3
Direttorio di disciplina.....	6
Divieto di partenza .....	Allegato I, p. 17 s..
Entrata in vigore.....	14
Esclusione di un cavallo.....	Allegato I, p. 18
Esclusione di un concorrente.....	Allegato I, p. 18
Esclusione di un proprietario .....	Allegato I, p. 18
Gare.....	7
Giuria .....	8
Incontri (manifestazioni).....	7, 8 s.
Infrazioni .....	63
Iscrizione al registro .....	12 s
Iscrizioni, Capitolo IV .....	9 ss
Licenza temporanea .....	13
Licenze .....	13 s.
Lista dei risultati.....	7
Manifestazioni anti-regolamentari.....	7
Manifestazioni internazionali.....	6, 13
Manifestazioni.....	6 s.
Multa .....	18
Ordine di partenza .....	9
Organizzazione delle manifestazioni, Capitolo V.....	11 ss
Passaporto dei cavalli.....	12 s.
Pony.....	12
Premi .....	7 s.
Programma .....	10
Proposizioni, Capitolo III.....	8 s.
Proteste (Reclami) e ricorsi, Allegato II .....	19 s.
Proteste, Allegato II .....	19 s.
Provvedimenti della giuria.....	Allegato I, p. 17 s.
Provvedimenti disciplinari COSA .....	18
Pubblicità .....	14
Qualificazione di un cavallo .....	12 s.
Qualificazione di un concorrente .....	13. s.
Registro dello sport.....	12 s.
Regolamenti tecnici .....	6
Ricorsi.....	Allegato I, p. 18 e Allegato II, p. 19 s.
Rinnovo di una licenza.....	14
Risultati.....	7
Ritiro di una licenza .....	14, Allegato I p. 18
Servizio sanitario .....	12
Squalifica .....	7, Allegato I p. 18
Tassa d'iscrizione .....	10 s
Tenuta.....	14
Termine d'iscrizione.....	10

## Regolamento Generale

---

Ufficiali .....	8
Vaccinazioni dei cavalli.....	12
Veterinario .....	8, 12

## **CAPITOLO I: IN GENERALE**

### **1.1 Basi e campo d'applicazione**

<sup>1</sup> Il Regolamento Generale (RG) della Federazione Svizzera Sport Equestri (FSSE) si basa su:

- a) gli statuti della FSSE;
- b) il regolamento di organizzazione della FSSE;
- c) il regolamento veterinario della FSSE;
- d) Il Regolamento Generale della Federazione Equestre Internazionale (FEI).

<sup>2</sup> Il RG è valido per tutte le discipline di cui si occupa la FSSE.

### **1.2 Carattere obbligatorio e subordinazione**

<sup>1</sup> Qualsiasi persona o gruppo di persone, associazione o società che organizza un incontro ippico nell'ambito di una delle discipline regolamentate dal presente RG, o che vi partecipa, sottostà al RG, nonché ai regolamenti tecnici e/o alle direttive e riconosce la competenza della giurisdizione della federazione.

<sup>2</sup> Qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a una manifestazione internazionale sottostà agli statuti, ai regolamenti e all'ordine giuridico della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

<sup>3</sup> La FSSE può emanare disposizioni complementari per le manifestazioni internazionali.

### **1.3 Regolamenti tecnici e direttive**

<sup>1</sup> Ciascuna disciplina è regolata da un regolamento tecnico e/o da una direttiva.

<sup>2</sup> Le direzioni delle discipline sono responsabili del regolamento tecnico e/o delle direttive della propria disciplina.

### **1.4 Manifestazioni**

<sup>1</sup> Con manifestazione si intendono tutti gli incontri equestri.

<sup>2</sup> Le condizioni di partecipazione sono stabilite nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive.

### **1.5 Disposizioni inerenti alle manifestazioni**

<sup>1</sup> Le disposizioni seguenti valgono per tutte le manifestazioni:

- le gare si devono svolgere secondo il RG e i relativi regolamenti tecnici e/o le direttive;
- tutte le tasse, i contributi e i diritti organizzativi stabiliti dall'assemblea dei membri della FSSE devono essere pagati secondo le disposizioni contributive.
- Nel caso dove una manifestazione o delle gare devono essere annullate seguito a delle cattive condizioni meteorologiche o terreno « campo » impraticabile i contributi non devono essere pagati per le gare annullate.

### 1.6 Calendario delle manifestazioni

<sup>1</sup> Ogni anno la FSSE emette delle direttive per la composizione del calendario delle manifestazioni FSSE.

### 1.7 Manifestazioni anti-regolamentari

<sup>1</sup> Una manifestazione è considerata anti-regolamentare nel caso in cui è soggetta al RG, ma non soddisfa le condizioni di una manifestazione, ai sensi dei punti 1.4 e 1.5.

<sup>2</sup> Le persone e le società che organizzano una manifestazione anti-regolamentare, gli ufficiali, nonché i concorrenti e i proprietari dei cavalli che vi partecipano, commettono un'infrazione e saranno puniti.

### 1.8 Incontri interni, allenamenti e gare d'allevamento

<sup>1</sup> Gli incontri ippici interni a una società e riservati esclusivamente ai membri della società organizzatrice non sono considerati come manifestazioni anti-regolamentari.

<sup>2</sup> Gli allenamenti non sono considerati manifestazioni a condizione che non prevedano né una classifica, né una premiazione.

<sup>3</sup> Le gare di allevamento, come i test sul posto, le gare di prestazione e le gare riservate ai proprietari non sono considerate manifestazioni. Eccezione : le gare promozione CH.

### 1.9 Gare

<sup>1</sup> Le gare sono definite nei regolamenti tecnici e/o direttive.

### 1.10 Risultati

<sup>1</sup> La FSSE registra i risultati secondo le indicazioni contenute nei regolamenti tecnici e/o direttive.

### 1.11 Classifica

<sup>1</sup> Per ogni gara viene stabilita una classifica. I dettagli sono regolati dai regolamenti tecnici e/o direttive.

<sup>2</sup> Il segretariato della FSSE registra la statistica del 30% dei partenti.

### 1.12 Classifica in caso di squalifica

<sup>1</sup> Nel caso in cui una persona responsabile di un cavallo, e/o il cui cavallo, viene squalificato per un qualche motivo, il rango occupato dal binomio in questione non viene assegnato.

<sup>2</sup> Nei campionati svizzeri, nei campionati delle associazioni regionali e cantonali, nonché nelle gare di qualifica per tali campionati, il binomio che occupa il rango successivo si sostituisce al binomio squalificato e fa avanzare il resto dei binomi.

## **CAPITOLO II: FUNZIONI UFFICIALI**

### **2.1 Ufficiali**

<sup>1</sup> Sono considerati Ufficiali le persone che, su mandato della FSSE, esercitano una funzione durante una manifestazione.

<sup>2</sup> I profili degli Ufficiali sono definiti nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive.

### **2.2 Giuria**

<sup>1</sup> Il comitato di organizzazione designa una giuria per ogni manifestazione. La composizione e i compiti della giuria sono definiti nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive.

### **2.3 Presidente di giuria**

<sup>1</sup> Il presidente di giuria è responsabile dell'osservanza dei regolamenti tecnici e/o delle direttive della FSSE e dello svolgimento corretto della manifestazione. Egli presiede la giuria e decide in caso di opinioni divergenti in seno alla giuria.

<sup>2</sup> Può vietare lo svolgimento di una manifestazione qualora le installazioni tecniche fossero insufficienti.

### **2.4 Competenze della giuria**

<sup>1</sup> La giuria ha in particolare le competenze seguenti:

- a) prendere i provvedimenti necessari in caso di circostanze particolari, previa discussione con il presidente del comitato di organizzazione quando si tratta di interrompere o di annullare una gara/manifestazione;
- b) decidere in caso di controversie e in merito a questioni legate a una gara che necessitano una decisione immediata e che non sono di competenza del comitato di organizzazione;
- c) esigere che un cavallo iscritto a una gara venga presentato alla giuria per un controllo. Durante tale controllo si può consultare il veterinario responsabile della manifestazione in qualità di esperto;
- d) provvedimenti secondo l'Allegato, punti 1 e 2.

## **CAPITOLO III: PROPOSIZIONI PER LE MANIFESTAZIONI**

### **3.1 Contenuto delle proposizioni**

<sup>1</sup> Le proposizioni devono indicare:

- a) il luogo e la data della manifestazione;
- b) la categoria delle gare, compresa la qualificazione dei concorrenti e dei cavalli, nonché le eventuali restrizioni di partecipazione;
- c) il termine d'iscrizione, la forma delle iscrizioni con l'indirizzo al quale spedirle e il modo di compilazione, l'importo della tassa d'iscrizione e il metodo di pagamento;
- d) i dettagli relativi ai premi;
- e) il nome del presidente del comitato di organizzazione;

f) altre indicazioni conformemente ai regolamenti tecnici e/o alle direttive.

### **3.2 Invio delle proposizioni**

<sup>1</sup> Le proposizioni vanno inviate al segretariato della FSSE.

<sup>2</sup> Le proposizioni di tutte le manifestazioni devono essere inviate almeno 4 settimane prima del termine d'iscrizione. Per le proposizioni da pubblicare nell' organo di pubblicazione della FSSE, il termine è di almeno 14 giorni prima della chiusura di redazione dell' organo di pubblicazione della FSSE.

### **3.3 Approvazione delle proposizioni**

<sup>1</sup> L'istanza responsabile dell'approvazione delle proposizioni è definita nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive. Con l'approvazione si attesta la conformità regolamentare delle proposizioni.

### **3.4 Modifica delle proposizioni**

<sup>1</sup> Le proposizioni non possono più essere modificate una volta approvate e pubblicate.

<sup>2</sup> Nel caso in cui occorra correggere delle proposizioni a causa di circostanze impreviste, le modifiche apportate dovranno essere approvate dall'istanza competente e andranno inoltre comunicate tempestivamente ai concorrenti con una breve giustificazione.

<sup>3</sup> Nel caso in cui le proposizioni presentino errori evidenti, sono determinanti i regolamenti tecnici e/o le direttive e non le proposizioni.

## **CAPITOLO IV: ISCRIZIONI**

### **4.1 Responsabilità**

<sup>1</sup> La persona che presenta il cavallo è responsabile dell'esattezza delle iscrizioni.

### **4.2 Forma delle iscrizioni**

<sup>1</sup> Le iscrizioni devono contenere tutte le informazioni richieste e devono essere compilate o tramite il sistema elettronico della FSSE o per iscritto tramite il modulo ufficiale della FSSE, oppure mediante un'altra forma indicata dall'organizzazione.

<sup>2</sup> Le iscrizioni si fondano sulle disposizioni dei regolamenti tecnici e/o le direttive e devono essere inviate-complete.

<sup>3</sup> Se un concorrente iscrive due o più cavalli o attacchi a una stessa gara e desidera presentarli in un determinato ordine, lo deve indicare già nell'iscrizione. Tale ordine non può più essere cambiato.

<sup>4</sup> Un cavallo o un attacco non può essere iscritto a più gare di quante ne possa effettivamente disputare ai sensi del regolamento e/o della direttiva.

### 4.3 Termine d'iscrizione

<sup>1</sup> Il termine d'iscrizione indicato nelle proposizioni è vincolante.

<sup>2</sup> Eccezione: se una trasferta ufficiale all'estero, decisa dalla disciplina, è annullata, i concorrenti in questione possono iscrivere i cavalli iscritti all'estero a una manifestazione in Svizzera anche se il termine d'iscrizione è scaduto, previa autorizzazione del responsabile della disciplina e anche se i cavalli non potranno più figurare sul programma. Se in questo modo si supera il numero regolamentare massimo di partecipanti a una gara, non occorre sdoppiare la gara.

<sup>3</sup> La stessa eccezione vale per i concorrenti che, dopo il termine d'iscrizione, si sono qualificati per una finale dei campionati svizzeri o di quelli delle associazioni regionali o cantonali.

### 4.4 Numero massimo d'iscrizioni risp. di partenze

<sup>1</sup> Sono consentite al massimo due partenze al giorno per cavallo e tre partenze al massimo in due giornate consecutive, indipendentemente dalla disciplina e dal luogo dove si svolge la manifestazione.

<sup>2</sup> I regolamenti tecnici e/o le direttive possono prevedere soltanto restrizioni più severe.

<sup>3</sup> Sono fatti salvi i regolamenti della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

### 4.5 Ritiro dell'iscrizione

<sup>1</sup> Se un concorrente o un cavallo iscritto non è in grado di partecipare, per una ragione qualsiasi, a una manifestazione o a una gara, la persona responsabile ha l'obbligo di informare l'organizzazione prima dell'inizio della gara. In casi di forza maggiore, l'iscrizione di un cavallo può essere ritirata per iscritto al più tardi entro le 24 ore che seguono la manifestazione.

### 4.6 Cambiamento di cavaliere, di guidatore e di cavallo

<sup>1</sup> Il cambiamento di cavaliere, di conducente e di cavallo è regolato dai regolamenti tecnici e/o nelle direttive.

### 4.7 Iscrizioni oltre il termine d'iscrizione

<sup>1</sup> Le iscrizioni oltre il termine d'iscrizione sono regolate dai regolamenti tecnici e/o dalle direttive.

### 4.8 Tassa d'iscrizione, tasse FSSE e diritti organizzativi per le manifestazioni

<sup>1</sup> La tassa d'iscrizione è l'importo da versare affinché un cavallo risulti iscritto a una gara. Le tasse FSSE e i diritti di organizzazione sono compresi nella tassa d'iscrizione.

<sup>2</sup> I dettagli sono regolati dai regolamenti tecnici e/o dalle direttive.

### 4.9 Rimborso della tassa d'iscrizione

<sup>1</sup> Su richiesta, l'intera tassa d'iscrizione (escluse le tasse FSSE e i contributi) deve essere rimborsata dall'organizzazione entro 60 giorni dal termine della manifestazione:

- a) in caso di annullamento della manifestazione o della gara;
- b) a tutti i concorrenti che, a causa del rinvio della manifestazione per ragioni imperative, non potranno partecipare alla nuova data fissata;
- c) a tutti i concorrenti che, a causa del rinvio di una gara a un giorno non previsto nelle proposizioni, non potranno partecipare alla nuova data fissata, ma questo solo per i cavalli della gara in questione;
- d) in caso di decesso del proprietario, a condizione che il cavallo non parta;
- e) in caso di decesso del concorrente iscritto, e a condizione che nessun altro concorrente partecipi con quel cavallo;
- f) in caso di morte del cavallo prima della gara in questione.

<sup>2</sup> Se un concorrente è chiamato a partire all'estero con una squadra ufficiale dopo essersi iscritto in Svizzera, la FSSE rimborserà la tassa di iscrizione intera, a carico della rispettiva disciplina, a condizione che il concorrente lo richieda.

<sup>3</sup> La tassa di iscrizione non deve essere rimborsata nel caso in cui l'iscrizione non è valida, o se al cavallo e/o al concorrente è stato vietato di partire dopo la chiusura delle iscrizioni.

<sup>4</sup> Nel caso dove la manifestazione o delle gare devono essere annilate seguita a delle cattive condizioni meteorologiche o terreno « campo » impraticabile la tassa d'iscrizione deve essere rimborsata, integrate le tasse e contributi

## CAPITOLO V: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

### 5.1 Comitato di organizzazione

<sup>1</sup> Ciascun di organizzazione designa un comitato responsabile della preparazione e dello svolgimento della manifestazione.

<sup>2</sup> Il presidente del comitato di organizzazione è responsabile della manifestazione.

### 5.2 Incarichi e competenze del comitato di organizzazione

<sup>1</sup> La responsabilità della preparazione, dello svolgimento e del finanziamento della manifestazione compete al comitato di organizzazione.

<sup>2</sup> Gli incarichi e le competenze del comitato di organizzazione nei confronti della FSSE sono in particolare:

- a) annunciare al segretariato della FSSE, entro tre giorni dal termine della manifestazione, i risultati soggetti a notifica. Il segretariato della FSSE prescrive la forma e il tipo di notifica;
- b) conservare la documentazione delle iscrizioni con i relativi pagamenti almeno per sei mesi dopo la manifestazione.

<sup>3</sup> La responsabilità finanziaria della FSSE per manifestazioni disciplinate dal RG e dai regolamenti tecnici e/o le direttive della FSSE è esclusa. Questo si deve applicare ugualmente al pagamento della tassa d'iscrizione.

### 5.3 Servizi

<sup>1</sup> Il comitato di organizzazione ha l'obbligo di predisporre il servizio sanitario e veterinario, nonché eventuali altri servizi secondo quanto disposto dai regolamenti tecnici e/o direttive.

<sup>2</sup> Il comitato di organizzazione, in più del servizio sanitario, deve organizzare il servizio veterinario così come eventuali altri servizi secondo quanto disposto dai regolamenti tecnici e/o direttive.

## CAPITOLO VI: CAVALLI

### 6.1 Definizioni

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie a questo regolamento, il concetto di « cavallo » risp. « cavalli » include anche i pony.

<sup>2</sup> *Pony* : i pony sono dei cavalli di piccola taglia la cui altezza al garrese non supera i 148 cm senza ferri oppure 149 cm con i ferri. **Misurazioni** : vedi **cif. 6.1 del Regolamento dello sport pony**. **Eccezione**: vedi cif. 7.2 del Regolamento d'attacchi.

### 6.2 Registro dello sport

<sup>1</sup> Tutti i cavalli che partecipano a manifestazioni disciplinate dai regolamenti della FSSE devono essere iscritti al registro dello sport della FSSE al più tardi entro il termine d'iscrizione della prima manifestazione alla quale sono iscritti.

<sup>2</sup> L'iscrizione al registro dello sport e il rilascio del passaporto avvengono in conformità alle direttive della FSSE.

<sup>3</sup> L'iscrizione di un cavallo al registro dello sport avviene una sola volta e ha durata illimitata; tale iscrizione deve tuttavia essere confermata ogni anno. È vietato reinscrivere un cavallo già iscritto al registro.

<sup>4</sup> Deve essere possibile presentare il passaporto del cavallo sul luogo della manifestazione.

### 6.3 Vaccinazioni

<sup>1</sup> Tutti i cavalli che partecipano a manifestazioni, ai sensi del punto 1.4, devono essere vaccinati conformemente alle direttive della FSSE.

### 6.4 Doping di cavalli

<sup>1</sup> Tutti i cavalli che partecipano a una manifestazione della FSSE, ai sensi del punto 1.4, non possono essere sotto l'influsso di sostanze proibite dalla "FEI Equine Prohibited Substances List".

### 6.5 Possessore risp. proprietario

<sup>1</sup> *Possessore* : Ai sensi del RG, il concetto di possessore è identico a quello di proprietario, secondo il capoverso 2.

<sup>2</sup> *Proprietario* : il proprietario, ai sensi del RG, è la persona al cui nome è iscritto il cavallo nel registro dello sport della FSSE. Nel caso di iscrizioni a nome di più proprietari o di una persona giuridica o di uno pseudonimo, occorre indicare alla FSSE una persona di contatto.

### **6.6 Cambiamento di proprietario**

<sup>1</sup> Quando subentra un cambiamento di proprietario non si rilascia un nuovo passaporto. Il passaporto deve essere consegnato al nuovo proprietario che lo invia al segretariato della FSSE, entro 30 giorni, per l'iscrizione del nuovo proprietario, sempre che il cavallo continui a partecipare alle manifestazioni secondo il punto 1.4.

### **6.7 Cambiamento di nome**

<sup>1</sup> Quando si cambia il nome a un cavallo occorre inviare il passaporto al segretariato della FSSE per registrare e iscrivere il nuovo nome nel passaporto.

### **6.8 Modifiche**

<sup>1</sup> Il proprietario deve avvisare il segretariato della FSSE quando si verifica un cambiamento nella situazione del cavallo iscritto al registro dello sport (vendita, morte).

### **6.9 Tasse relative al registro dello sport**

<sup>1</sup> Per ogni nuova iscrizione al registro dello sport, cambiamento di proprietario o di nome, nonché per la conferma dell'iscrizione, è necessario pagare una tassa.

<sup>2</sup> La cancellatura dell'iscrizione al registro è gratuita.

### **6.10 Qualifica del cavallo**

<sup>1</sup> I cavalli devono essere qualificati il giorno della chiusura dei termini d'iscrizione della gara.

<sup>2</sup> I regolamenti dei campionati Svizzeri, Cantionali e Regionali possono prevedere delle regole differenti.

<sup>3</sup> Quando c'è una limitazione dell'età è l'anno di nascita al momento della partenza che è determinante.

## **CAPITOLO VII: CONCORRENTI**

### **7.1 Qualificazione dei concorrenti**

<sup>1</sup> La partecipazione a manifestazioni assoggettate ai regolamenti e/o alle direttive della FSSE è riservata esclusivamente ai titolari di una licenza o di un brevetto rilasciato dalla FSSE. Le eccezioni sono previste nei regolamenti tecnici e/o le direttive.

<sup>2</sup> Il concorrente deve poter presentare la propria licenza o brevetto sul posto della manifestazione.

### **7.2 Partecipazione a manifestazioni internazionali**

<sup>1</sup> La partecipazione a manifestazioni internazionali (CI) è disciplinata dai regolamenti della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di partecipazione è di competenza della disciplina interessata. Per i campionati di allevamento occorre consultare dapprima l'organizzazione di allevamento di competenza.

<sup>3</sup> Per partecipare a manifestazioni nazionali (CN) all'estero è necessario richiedere un'autorizzazione scritta (licenza temporanea) alla FN del rispettivo paese, rilasciabile unicamente su presentazione di un accordo scritto della disciplina in questione. Tale approvazione deve essere richiesta al segretariato della FSSE prima del termine d'iscrizione.

### **7.3 Brevetto/Licenza**

<sup>1</sup> Le modalità per l'ottenimento, il rinnovo e la categorizzazione del brevetto e della licenza sono determinati dalla FSSE.

### **7.4 Ritiro del brevetto o della licenza**

<sup>1</sup> La commissione per le sanzioni può ritirare un brevetto o una licenza qualora il comportamento del titolare ne giustifichi il ritiro.

<sup>2</sup> Il diritto di ricorso è disciplinato dal regolamento di giustizia.

### **7.5 Tenuta**

<sup>1</sup> I regolamenti tecnici e/o le direttive prescrivono in modo completo la tenuta obbligatoria.

### **7.6 Pubblicità**

<sup>1</sup> Per ciò che concerne la pubblicità sull'abbigliamento dei concorrenti e dei groom e su cavalli, finimenti, briglie e vetture, si applicano le rispettive prescrizioni della FEI.

### **7.7 Doping umano**

<sup>1</sup> Tutti i concorrenti che partecipano a manifestazioni, di cui al punto 1.4, sono assoggettati allo statuto della Swiss Olympic Association per il doping, prescrizioni di attuazione e allegati da 1 a 3 compresi.

## **CAPITOLO VIII: PROVVEDIMENTI DELLA FEDERAZIONE**

### **8.1 Procedura e responsabilità**

<sup>1</sup> La procedura e le responsabilità attinenti ai provvedimenti della federazione sono regolamentate dall'Allegato I.

<sup>2</sup> L'Allegato I è parte integrante del RG.

## **CAPITOLO IX: PROTESTE E RICORSI**

### **9.1 Procedura e responsabilità**

<sup>1</sup> La procedura e le responsabilità attinenti alle proteste e ai reclami sono regolamentate dall'Allegato II.

<sup>2</sup> L'Allegato II è parte integrante del RG.

## **CAPITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente edizione del Regolamento Generale sostituisce quella del 2001, valida fino al 31.12.2011, ed entra in vigore il 1 gennaio 2012.

<sup>2</sup> In caso di divergenze tra il testo italiano e quello tedesco, prevale il testo tedesco.

### **10.2 Pubblicazioni**

<sup>1</sup> *Bulletin* : organo d'informazione ufficiale della FSSE.

<sup>2</sup> Le modifiche di regolamenti e direttive sono pubblicate nell'organo di pubblicazione della FSSE e sul sito Internet della FSSE.

## ALLEGATO I PROVVEDIMENTI DELLA FEDERAZIONE

L'Allegato I del RG è parte integrante del RG

### 1. Infrazioni

<sup>1</sup> Le infrazioni a statuti, regolamenti e/o direttive e prescrizioni della FSSE, giunte a conoscenza della giuria nel corso di una manifestazione, vengono sanzionate. La giuria deve annunciare alla Commissione per le Sanzioni (COSA) le infrazioni che non rientrano nelle proprie competenze tramite una denuncia scritta fondata.

<sup>2</sup> Commette un'infrazione colui che tra l'altro:

- a) reca danno alla reputazione di una delle discipline della FSSE;
- b) maltratta un cavallo;
- c) in occasione dell'iscrizione di un cavallo al registro, o nel corso della partecipazione o dello svolgimento di una gara, induce in errore, tenta di farlo o fornisce aiuto o incoraggiamento in tal senso;
- d) in una gara di qualsiasi genere utilizza, tenta di utilizzare o fornisce aiuto o incoraggiamento a utilizzare su un cavallo una sostanza dalla "**FEI Equine Prohibited Substances List**";
- e) fa consapevolmente partecipare a una manifestazione un cavallo che potrebbe trasmettere una malattia contagiosa;
- f) non rispetta una disposizione dettata dalla FSSE, dal comitato di organizzazione o dalla giuria, in virtù delle loro competenze;
- g) disturba o compromette lo svolgimento regolare di una gara o di una manifestazione, che si comporta in modo inappropriato prima, durante o dopo una manifestazione o che non rispetta le regole della buona educazione;
- h) organizza una manifestazione anti-regolamentare o vi partecipa;
- i) in qualità di organizzazione, membro del comitato di organizzazione o membro della giuria non adempie gli obblighi che gli spettano, in virtù delle disposizioni della FSSE;
- j) non dà seguito, in assenza di un valido motivo, a una convocazione che lo cita come testimone o come esperto davanti alla giuria, al comitato della FSSE, alla commissione per le sanzioni o al tribunale della federazione;
- k) intralcia o ritarda le indagini relative a un'infrazione ai regolamenti e/o alle direttive;
- l) non osserva una decisione vigente della commissione per le sanzioni o del tribunale della federazione;
- m) partecipa come concorrente a una manifestazione con un cavallo sotto l'influsso di una sostanza dalla "**FEI Equine Prohibited Substances List**", purché non provi di aver preso tutte le misure coscienziose possibili per impedire il doping;

- n) partecipa come concorrente a una manifestazione sotto l'influsso di una sostanza o di un metodo proibito secondo la « Lista delle sostanze e dei metodi vietati (lista doping)» della Swiss Olympic Association (AOS);
- o) in veste di concorrente o membro di un gruppo, rifiuta o fa fallire un controllo anti-doping al di fuori di una manifestazione, o che fa uso intenzionale o per negligenza di sostanze vietate;
- p) pur essendo iscritto non paga la tassa d'iscrizione entro il termine fissato dall' di organizzazione.

### **2. Provvedimenti della giuria**

<sup>1</sup> La giuria può:

- a) lanciare un avvertimento; il secondo avvertimento, durante un periodo di 12 mesi, dà luogo a una denuncia presso la commissione per le sanzioni ;
- b) sospendere dalla propria funzione qualsiasi persona soggetta alla sua autorità, previa informazione dell' di organizzazione;
- c) squalificare i proprietari, i concorrenti o i cavalli da una gara;
- d) vietare ai proprietari, ai concorrenti o ai cavalli di partecipare a ulteriori gare della manifestazione;
- e) in casi gravi, escludere proprietari e/o concorrenti dal terreno della manifestazione.

<sup>2</sup> Il presidente della giuria deve annunciare le sanzioni per iscritto al segretariato della FSSE entro 3 giorni. In casi gravi, è possibile presentare alla commissione per le sanzioni proposte giustificate di sanzioni o di sospensione contro concorrenti e/o cavalli.

<sup>3</sup> La giuria deve escludere da una manifestazione:

- a) proprietari e concorrenti (loro stessi e tutti i loro cavalli) che commettono un atto fraudolento;
- b) proprietari e concorrenti (loro stessi e tutti i loro cavalli) che hanno commesso infrazioni gravi ai regolamenti, alle direttive o alle proposizioni;
- c) proprietari e concorrenti (loro stessi e tutti i loro cavalli) che non rispettano immediatamente i provvedimenti disposti dalla giuria;
- d) i cavalli che, dal punto di vista medico-veterinario, sembrano non essere in condizione di partecipare alla gara in questione;
- e) i cavalli, il cui comportamento nel percorso o in campo prova rappresenta visibilmente un pericolo per il concorrente o per terzi ;
- f) i binomi che non soddisfano le esigenze richieste.

<sup>4</sup> La giuria deve escludere da una gara:

- a) i concorrenti che non si presentano per tempo alla partenza;
- b) i proprietari e i concorrenti che non rispettano gli ordini dello starter;
- c) tutti i proprietari e i loro cavalli, nonché i concorrenti che non rispettano le prescrizioni dei regolamenti e/o direttive e le disposizioni della giuria;
- d) i cavalli e/o i concorrenti non qualificati per la gara in questione.

### 3. Provvedimenti degli organi sotto la giurisdizione della federazione

<sup>1</sup> Gli organi sotto la giurisdizione della federazione possono prendere i provvedimenti seguenti, con o senza la pubblicazione nell'**organo di pubblicazione della FSSE**:

- a) avvertimento;
- b) multa fino a Fr. 8'000.– a organizzatori, società, concorrenti e proprietari;
- c) divieto a società, esclusione e/o divieto a persone o cavalli, a tempo determinato o indeterminato;
- d) ritiro provvisorio o definitivo del brevetto o della licenza;
- e) squalifica;
- f) squalifica automatica di un cavallo da tutte le gare di una manifestazione durante la quale era sotto l'influsso di una sostanza secondo la "**FEI Equine Prohibited Substances List**";
- g) divieto di partenza per un cavallo in tutte le manifestazioni in Svizzera e all'estero, dal momento in cui, durante una manifestazione, era sotto l'influsso di una sostanza secondo la "**FEI Equine Prohibited Substances List**".
- h) tutte le sanzioni che sembrano appropriate, in particolare gli avvertimenti, le sospensioni limitate nel tempo o illimitate, i ritiri provvisori o definitivi del brevetto o della licenza contro le persone sottomesse alla giurisdizione della federazione e che sono state giudicate in modo esecutivo per un'autorità penale per un reato che presenta un rapporto qualsiasi con lo sport equestre per che hanno recato offesa alla reputazione del detto sport o della federazione. Ciò si applica in particolare ai reati contro l'integrità corporale o la vita, gli abusi sessuali o i delitti contro la protezione degli animali o dell'ambiente naturale.

<sup>2</sup> Il Presidente della commissione per le sanzioni può, previa richiesta scritta fondata dei membri della direzione di una disciplina, di una commissione o di una giuria, pronunciare un divieto di partenza provvisorio, rivolto a persone o a cavalli. La durata di tale decisione provvisoria è limitata a quattro settimane.

Per i casi citati sotto la lettera h, la commissione delle sanzioni può, su domanda del comitato motivato per iscritto, colpire di un'interdizione provvisoria rispettivamente sospendere delle persone prima che il giudizio definitivo sia pronunciato, per quanto questa misura sembra appropriata per il mantenimento o il restauro della reputazione dello sport equestre, rispettivamente della federazione.

<sup>3</sup> La procedura e il diritto di ricorso sono disciplinati dal regolamento di giustizia.

## **ALLEGATO II    PROTESTE E RICORSI**

**L'Allegato II del RG è parte integrante del RG.**

### **1.    Oggetto delle proteste**

Si può presentare protesta rispetto ai fatti seguenti entro i tempi indicati qui di seguito:

- a) contro le installazioni tecniche (p. es. dimensioni e posizione degli ostacoli ; distanze, tracciato, stato della pista, ecc.) entro l'inizio della gara in questione;
- b) contro le decisioni della giuria o del comitato di organizzazione, la qualificazione di concorrenti, proprietari o cavalli, nonché contro qualsiasi atto anti-regolamentare entro i 30 minuti che seguono la premiazione o la proclamazione dei risultati della gara in questione.

### **2.    Legittimazione attiva**

<sup>1</sup> I membri del comitato, il segretario generale, i membri delle direzioni delle discipline e i giudici nazionali della disciplina interessata, i membri del comitato di organizzazione, i membri della giuria, gli ufficiali della manifestazione in questione, i proprietari dei cavalli che partecipano a una gara di tale manifestazione, i concorrenti che presentano un cavallo a una gara e le persone con un mandato scritto per rappresentare un proprietario o un concorrente hanno il diritto di presentare una protesta presso la giuria.

### **3.    Forma delle proteste**

<sup>1</sup> Le proteste devono essere consegnate per iscritto al presidente di giuria in esemplare unico e devono descrivere esattamente i fatti, i motivi precisi e le prove a disposizione.

### **4.    Anticipo delle spese**

<sup>1</sup> Colui che presenta una protesta deve depositare allo stesso tempo un anticipo delle spese di Fr. 300.– presso la giuria, a meno che non stia depositando la protesta in veste di membro del comitato FSSE, segretario generale, membro della direzione della disciplina interessata, membro del comitato di organizzazione, membro della giuria o ufficiale della manifestazione in questione.

<sup>2</sup> Se la protesta è accolta, l'anticipo delle spese deve essere rimborsato.

<sup>3</sup> Se la protesta è rifiutata, l'anticipo delle spese va a favore dell'organizzazione.

### **5.    Risoluzione delle proteste**

<sup>1</sup> La giuria deve liquidare le proteste immediatamente per iscritto, giustificando la propria decisione e rispettando il diritto di essere ascoltato. Se tale diritto non viene rispettato, è possibile fare ricorso.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la giuria ritenga di non poter prendere una decisione immediata, deve far sì che la protesta venga trattata e chiusa al più presto possibile.

<sup>3</sup> Qualora non sia possibile prendere una decisione rispetto a una protesta contro la qualificazione di un proprietario, di un concorrente o di un cavallo prima dell'inizio di una gara in questione, il concorrente, risp. il cavallo, può partire «sotto protesta». Il diritto del proprietario o del concorrente a eventuali premi vinti sorge soltanto quando la protesta viene risolta definitivamente a suo favore.

### **6. Non validità delle proteste**

<sup>1</sup> Le proteste assoggettate a un anticipo delle spese ma per le quali tale anticipo non è stato versato, oppure le proteste presentate al di fuori dei tempi previsti, non sono valide.

### **7. Diritto di ricorso**

<sup>1</sup> Il diritto di ricorso è disciplinato dal regolamento di giustizia.